



CITTA' DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 24/09/2025

OGGETTO: MANIFESTAZIONE PUBBLICA MORBEGNO IN CANTINA 2025 27 E 28 SETTEMBRE - 4 E 5 OTTOBRE - 11 E 12 OTTOBRE 2025. ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI DETENZIONE SULLE AREE PUBBLICHE DI BEVANDE ALCOLICHE. DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. DIVIETO UTILIZZO BOMBOLETTE SPRAY E SCOPPIO DI ARTICOLI PIROTECNICI.

IL SINDACO

PREMESSO che l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni, consente al sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti “...*quale rappresentate della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.*”;

DATO ATTO che:

- a) - la manifestazione MORBEGNO IN CANTINA 2025, prevista **nei giorni 27 e 28 settembre, 4,5,11 e 12 ottobre 2025 con apertura il sabato dalle 16.00 alle 22.00 e la domenica dalle 12.00 alle 18.00**, si svolgerà nella sua formulazione originaria;
- b) - la predetta manifestazione richiama tradizionalmente un elevato numero di visitatori che percorrono gli itinerari del centro storico dove è attivo il maggior numero di cantine da visitare per la degustazione di prodotti enogastronomici della provincia di Sondrio;
- c) - l'affluenza maggiore di visitatori si concentra nelle serate del sabato;
- d) - durante tali serate si ha un sensibile incremento di consumo delle bevande alcoliche che sono poste in vendita presso gli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico;
- e) - il maggior consumo determina il degrado ambientale e l'insorgenza di rischi per l'incolumità delle persone;

RITENUTO che:

- a) - occorre tutelare il primario interesse dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico prevenendo episodi di vandalismo che possano nuocere all'ambiente urbano;

- b) - occorre temperare l'esigenza di sicurezza dei cittadini con i legittimi interessi imprenditoriali degli esercenti commerciali;
- c) - occorre assicurare un ordinato afflusso dei visitatori alla manifestazione in parola;

CONSIDERATA quindi la necessità di disporre un provvedimento che, limitatamente ai periodi di maggiore frequenza dei visitatori della manifestazione sopra richiamata e nelle ore immediatamente successive alla chiusura delle cantine:

- a) - vieti la vendita per asporto delle bevande con contenuto alcolico racchiuse in contenitori di vetro e contestualmente vieti la detenzione da parte degli utilizzatori di dette bevande sugli spazi ed aree pubbliche;
- b) - limiti la possibilità di concedere l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al fine di assicurare l'ordinato afflusso dei visitatori;
- c) - limiti, in deroga alle disposizioni previste dai vigenti regolamenti comunali, l'orario di svolgimento degli intrattenimenti musicali e gli orari di apertura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) - vieti l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi tipologia (urticante, schiumogeni, ecc.) e lo sparo di articoli pirotecnici, al fine di scongiurare episodi che possano costituire pericolo di attivazione di rischi di fuga incontrollata;

RAVVISATA l'opportunità di prevedere l'attivazione dei divieti di cui sopra già dalle prime ore del pomeriggio del sabato;

RITENUTO inoltre, di dover provvedere affinché lungo le vie del centro cittadino, maggiormente interessate dall'intensa presenza di persone richiamate dalla manifestazione suddetta, al termine della stessa, vengano ripristinate condizioni di ordine e rispetto della quiete;

RITENUTO, a tale proposito, di dover disporre la chiusura obbligatoria degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande alle ore 00,45;

RAVVISATA infine l'opportunità di riunire in un unico provvedimento gli orari d'esercizio delle attività più strettamente coinvolte nella suddetta manifestazione, al fine di renderli coerenti con l'esigenza di garantire un più ordinato svolgimento della stessa;

VISTI

- l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni;
- l'articolo 7 *bis* del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale sul procedimento sanzionatorio,
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 23/09/2025 con la quale, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689, sono state determinati gli importi per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni correlate alle violazioni delle norme previste dalla presente ordinanza;

ORDINA

nelle giornate di sabato 27 settembre e 4 ottobre e 11 ottobre 2025:

- 1) - dalle ore 20.00 alle successive ore 05.00 è vietata su tutto il territorio comunale la vendita per asporto di bevande alcoliche **di qualsiasi gradazione** sia da parte degli esercizi per la vendita al

dettaglio, compresi gli esercizi artigianali, sia dai pubblici esercizi. È consentita la vendita delle predette bevande per il consumo diretto presso l'esercizio di vendita e/o somministrazione, ivi compresa quella sulle pertinenze esterne ad essi, anche se insistenti su area pubblica, purché, in tale ultimo caso, debitamente concesse dall'autorità comunale. È consentita altresì la vendita per asporto delle bevande alcoliche se contenute in bicchieri di plastica o di carta.

2) - dalle ore 15.00 alle successive ore 05.00 è vietato a chiunque si trovi su area pubblica detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in contenitori non sigillati. Sono ammesse esclusivamente:

- le bevande alcoliche offerte nell'apposito calice presso le cantine che aderiscono alla manifestazione "Morbegno in cantina";
- le bevande in bicchieri di plastica o di carta.

3) - limitatamente agli esercizi insistenti nella ZONA 1 come definita dal regolamento di individuazione dei criteri comunali per il rilascio di autorizzazione relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28.09.2009, l'orario massimo di apertura serale degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, è fissato alle ore 00.30 e sgombero dei locali entro le ore 00.45 della domenica.

4) - gli intrattenimenti musicali previsti sulle aree pubbliche devono cessare entro le ore 23.00.

5) - la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree esterne ai pubblici esercizi deve cessare alle ore 24.00.

6) - l'uso di impianti di distribuzione di bevande (spina) è consentito solo nell'ambito dell'attività ordinaria dei pubblici esercizi e solo all'interno della superficie di somministrazione quale risulta dal titolo abilitativo (autorizzazione alla somministrazione/SCIA). Negli spazi esterni pertinenziali ai locali di somministrazione, sia pubblici che privati, è vietata la vendita di bevande di qualsiasi tipologia.

7) - l'attività degli esercenti il commercio su aree pubbliche devono cessare entro le ore 23.00 e lo sgombero dell'area pubblica deve avvenire entro le ore 23.30.

8) - le associazioni che dispongono, su area pubblica, di proprie installazioni, devono cessare l'attività entro le ore 23.00 e provvedere, laddove è previsto, a sgombrare l'area stessa entro le ore 23.30.

9) - le installazioni su area pubblica da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche quelle eventualmente aggiuntive rispetto a quelle per le quali è già in essere una ordinaria concessione di occupazione, non potranno avere la connotazione di dehors ma prevedere solo tavoli e sedie (o panche).

10) - le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche già rilasciate e riguardanti la piazza S. Antonio, diverse da quelle previste per il commercio su aree pubbliche, ivi comprese quelle dei produttori diretti, possono essere attivate solo sino alle ore 17.00.

11) - il tratto di via Borgosalvo compreso tra il civico 1 e sino all'intersezione con la via Lombardini è interdetto alla circolazione dei pedoni dalle ore 20.00 alle successive ore 05.00.

12) - la via Ospital Vecchio è interdetta alla circolazione dei pedoni, fatta eccezione dei residenti, dalle ore 20.00 alle successive ore 05.00.

13) - la traversa di via Carlo Cotta, all'altezza del civ. 2 che conduce al Museo Civico, è interdetta alla circolazione di veicoli e pedoni, fatta eccezione dei residenti, dalle ore 20.00 alle successive ore 05.00.

14) - l'area giochi per bambini dei giardini di via Cortivacci è interdetta dalle ore 18:00 del sabato alle ore successive ore 05:00.

15) - per tutta la durata della manifestazione, all'interno dell'area interessata dalla stessa è vietato l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi tipologia (urticante, schiumogeni, ecc.) e lo sparo di articoli pirotecnici.

A carico dei trasgressori alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni o pene previste da altre disposizioni di leggi e regolamenti vigenti, si applica la sanzione

amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Gli importi per il pagamento in misura ridotta sono così stabiliti (rif. DGC 196/2025):

- violazione del disposto di cui al punto 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della bozza di ordinanza allegata al presente provvedimento, € 300,00;
- violazione del disposto di cui ai punti 2, 11, 12, 13, 14 e 15 della bozza di ordinanza allegata al presente provvedimento, € 150,00

Alle violazioni di cui ai precedenti punti 2) e 7) consegue la sanzione accessoria della confisca della merce oggetto delle stesse, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24.11.1981 n. 689.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale e viene trasmessa per l'esecuzione:

- a. alla Polizia Locale, anche ai fini dell'adeguata informazione agli operatori interessati

La presente viene comunicata:

- alla Prefettura di Sondrio
- alla Questura di Sondrio
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Sondrio
- all'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi della provincia di Sondrio
- agli organi della stampa locale

Si avverte che ai sensi dell'articolo 3, 4° c. della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

- a) L'amministrazione competente è il Comune di Morbegno;
- b) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Il Corpo della Polizia Locale Associata Bassa Valtellina, Ufficio Unico Comando di Morbegno ed il suo Comandante.
E-mail: polizialocale@cmmorbegno.it ; Tel. 0342-1980054);
- c) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Corpo di Polizia Locale, con sede in Morbegno, via Ghislanzoni 17, negli orari di ufficio previo appuntamento telefonico.

IL SINDACO
dott. Patrizio DEL NERO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DEL NERO PATRIZIO in data 24/09/2025